



COPIA

# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 30 del 08/08/2025

**Oggetto:** Quantificazione somme implignorabili 2° semestre 2025

L'anno duemilaventicinque e questo di otto del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario*  
F.to Stefano Bigiotti

*il Segretario*  
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario*  
Dott.ssa Simona Magalotti

Certificato di pubblicazione  
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna Alta dal 12/09/2025 per 15 giorni consecutivi.  
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario*  
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

*Il Segretario*  
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....  
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

**Visto** si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....  
Parere di regolarità tecnica

.....

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Facente funzione di Giunta

### Richiamati:

- l'articolo 48 (*competenze delle Giunte*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente dispone:
  1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
  2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
    - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
    - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
    - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
  3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*
  4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
  5. *I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.*

**Visto** il decreto del Ministero dell'interno del 28 maggio 1993, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993, attinente all'individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

### Considerato che:

- per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
- le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

**Ritenuto** dover procedere, a norma del citato art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla quantificazione degli importi, non soggetti ad esecuzione forzata, come sopra esposto;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile di servizi finanziari ai sensi dell'art 49, comma 1, e 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria;

Con voti favorevoli e unanimi espressi legalmente nei modi di legge

### **DELIBERA**

1) Di quantificare per il II° semestre 2025 gli importi, non soggetti ad esecuzione forzata, delle somme destinate alle seguenti finalità:

- retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali	€ 49.617.00
- rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso:	€ 23.156.00
- servizi indispensabili:	€ 84.370.00
	<b>TOTALE € 157.143.00</b>

2) Di notificare la presente al Tesoriere ai sensi del 3° comma del citato art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D